

## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: DA  
REGISTRO: Deliberazione  
NUMERO: 0000215  
DATA: 24/06/2020 17:23  
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL TESTO DEL NUOVO ACCORDO ATTUATIVO LOCALE  
TRA ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITA' DI BOLOGNA.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Cavalli Mario in qualità di Commissario Straordinario  
Con il parere favorevole di Landini Maria Paola - Direttore Scientifico  
Con il parere favorevole di Rolli Maurizia - Direttore Sanitario  
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Sub Commissario Amministrativo

Su proposta di Laura Mandrioli - Affari Legali e Generali che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

### CLASSIFICAZIONI:

- [02-08]
- [05-02]
- [08-02]
- [03-09]
- [03-04]
- [06-07]
- [02-07]
- [03-01]
- [04-08]


### DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Programmazione, Controllo e Sistemi di Valutazione
- Farmacia
- Servizio di Assistenza Infermieristica, Tecnica e Riabilitazione (SAITER)
- Dipartimento Patologie Complesse
- Dipartimento Patologie Specialistiche
- Amministrazione della Ricerca
- Direzione Sanitaria



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Economica del Personale - SUMAEP (SC)
- Affari Legali e Generali
- Servizio Unico Metropolitan Contabilita' e Finanza (SUMCF)
- Accesso ai Servizi
- Relazioni Sindacali
- Comunicazione e Relazione con i Media
- Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Marketing Sociale
- Servizio Prevenzione e Protezione
- ICT
- Dipartimento Rizzoli - Sicilia
- Patrimonio ed Attivita' Tecniche
- Servizio Unico Metropolitan Economato (SUME)

#### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000215_2020_delibera_firmata.pdf	Cavalli Mario; Cillione Giampiero; Landini Maria Paola; Mandrioli Laura; Rolli Maurizia	2E579F759D7C085B0647F9E50BCA0735D 8439B97B8C59E8455F68DC4DCB4A5AB
DELI0000215_2020_Allegato1.pdf:		AE4FC20CA70B251066F040D38658765D0 44F4FBD66344930CE5E56433A4D8081



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



## **DELIBERAZIONE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL TESTO DEL NUOVO ACCORDO ATTUATIVO LOCALE TRA ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA.


### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

#### **Premesso che:**

- il D.lgs. 517/99 disciplina i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;
- l'art. 1 comma 2, lett. n), della Legge Regionale 29/2004 include, tra i principi generali del Servizio sanitario regionale, la collaborazione con le Università;
- l'art. 9 della Legge Regionale 29/2004, in coerenza con i principi generali del D.lgs. 517/1999, disciplina le relazioni fra Servizio Sanitario Regionale e Università;
- l'art.10 della Legge Regionale 29/2004, come modificato dalla L.R. 3 marzo 2006 n. 2 e successive, qualifica l'Istituto Ortopedico Rizzoli come sede ulteriore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna per le attività di ricerca e di didattica connesse alla ortopedia;
- l'Università ai sensi del proprio Statuto e in conformità alla Legge 240/10 è un Ateneo multicampus che si articola nelle sedi di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, nell'ambito delle quali si svolgono le proprie attività istituzionali;
- la legge 240/2010 di riforma del sistema universitario prevede innovazioni istituzionali e gestionali anche in relazione alle strutture universitarie competenti per le funzioni di ricerca e di didattica in ambito sanitario;
- Il 20 ottobre 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma per la collaborazione in ambito sanitario in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale 29/2004 (d'ora in poi "il Protocollo");
- l'Istituto Ortopedico Rizzoli è un IRCCS a rilevanza nazionale dotato di autonomia e personalità giuridica che persegue finalità di ricerca, clinica e traslazionale, e di formazione nel campo biomedico, di organizzazione e gestione dei servizi sanitari in campo nazionale e internazionale, insieme a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità.
- La Ricerca rappresenta quindi un elemento qualificante la missione dell'Istituto, con strutture e Laboratori dedicati.

#### **Premesso altresì che:**

- in coerenza con il Protocollo di Intesa sopra citato, l'Istituto e l'Università, nell'ambito delle rispettive autonomie, intendono coordinare la programmazione e le attività di comune interesse con riferimento alle forme di integrazione tra attività assistenziale e di ricerca dell'Istituto e didattico-formativa e di ricerca dell'Università, mediante specifico accordo, anche tenuto conto della



*specificità dell'Istituto quale sede ulteriore ex lege ai sensi dell'art.10 c.5 della L.R. 29/2004, specificità richiamata nella lettera del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto indirizzata all'Assessore alle Politiche per la Salute (nota prot. n. 4415 del 19/04/2018);*

**vista:**

- la nota RER prot. PG/2018/382910 del 25/05/2018, che - in risposta e a conferma della precedente - ha espresso assenso alla stipula di un **Accordo Attuativo Locale** specifico tra l'Istituto e l'Università di Bologna;

**considerato che:**


Il percorso di esame e valutazione in ordine alla formulazione del testo finale dell'accordo, ha avuto i seguenti passaggi istituzionali:

- Collegio di Direzione nelle sedute del 20 aprile e del 4 giugno 2020
- Consiglio di Indirizzo e Verifica nella seduta del **23 aprile 2020**
- Comitato Regionale di Indirizzo ( di cui all'art. 4 del Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma) nella seduta del 18 maggio 2020;


**visto** il testo dell'accordo, così come concordato con l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, e da questa pervenuto con mail il 29 maggio 2020;

**Delibera**

- 1. approvare** il testo dell'ACCORDO ATTUATIVO LOCALE TRA ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA;
- 2. di allegare** quale parte integrante del presente atto il documento di cui al punto 1;
- 3. di precisare** che l'Accordo Attuativo Locale entra in vigore dalla data della sottoscrizione e ha durata quinquennale; eventuali modifiche sostanziali del Protocollo d'Intesa Regionale che dovessero intervenire in tale arco temporale, producono direttamente effetti sulle previsioni del presente Accordo con esse incompatibili o in contrasto;
- 4. le disposizioni** contenute nell'accordo assumono altresì valore per la eventuale convalida di ogni atto pregresso posto in essere dalle Istituzioni firmatarie in attuazione dei Protocolli di Intesa intervenuti tra Regione Emilia-Romagna e le Università aventi sede nelle Regione e degli Accordi Attuativi locali sino ad ora siglati tra Istituto e Università.



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:  
Laura Mandrioli



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

## ACCORDO ATTUATIVO DEL “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE EMILIA- ROMAGNA E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA- REGGIO EMILIA E PARMA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO” DEL 20 OTTOBRE 2016

Tra

L’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli (di seguito Istituto) CF 00302030374, rappresentato dal Commissario Straordinario, dott. Mario Cavalli, nato a Bologna il 25/08/1955, domiciliato per la carica in Bologna, Via di Barbiano 1/10

e

l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito Università) CF 80007010376, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Ubertini, nato a Perugia il 6 Febbraio 1970, domiciliato per la carica in Bologna, Via Zamboni n. 33, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del .....

unitamente definite “le Parti”

### **Premesso che:**

- il D.lgs. 517/99 disciplina i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;
- l’art. 1 comma 2, lett. n), della Legge Regionale 29/2004 include, tra i principi generali del Servizio sanitario regionale, la collaborazione con le Università;
- l’art. 9 della Legge Regionale 29/2004, in coerenza con i principi generali del D.lgs. 517/1999, disciplina le relazioni fra Servizio Sanitario Regionale e Università;
- l’art.10 della Legge Regionale 29/2004, come modificato dalla L.R. 3 marzo 2006 n. 2 e successive, qualifica l’Istituto Ortopedico Rizzoli come sede ulteriore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna per le attività di ricerca e di didattica connesse alla ortopedia;
- l’Università ai sensi del proprio Statuto e in conformità alla Legge 240/10 è un Ateneo *multicampus* che si articola nelle sedi di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini, nell’ambito delle quali si svolgono le proprie attività istituzionali;
- la legge 240/2010 di riforma del sistema universitario prevede innovazioni istituzionali e gestionali anche in relazione alle strutture universitarie competenti per le funzioni di ricerca e di didattica in ambito sanitario;

- Il 20 ottobre 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma per la collaborazione in ambito sanitario in attuazione dell’art. 9 della Legge Regionale 29/2004 (d’ora in poi “il Protocollo”);
- l’Istituto è un IRCCS a rilevanza nazionale dotato di autonomia e personalità giuridica che persegue finalità di ricerca, clinica e traslazionale, e di formazione nel campo biomedico, di organizzazione e gestione dei servizi sanitari in campo nazionale e internazionale, insieme a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. La Ricerca rappresenta quindi un elemento qualificante la missione dell’Istituto. A tal fine l’Istituto - oltre ad avere Strutture che svolgono prevalentemente attività clinico-assistenziale, oltre che di ricerca - è dotato di Laboratori di Ricerca presso cui si svolgono esclusivamente attività di ricerca;
- Il Consiglio di Amministrazione dell’Università – con delibera del ..... – ha autorizzato il Rettore alla sottoscrizione del presente accordo.

**Premesso altresì che**

- l’Istituto e l’Università con il presente accordo intendono dare attuazione al Protocollo, - ferma comunque restando ogni prerogativa delle parti connessa al rispettivo assetto istituzionale e organizzativo - e, nell’ambito delle rispettive autonomie, coordinare la programmazione e le attività di comune interesse con riferimento alle forme di integrazione tra attività assistenziale e di ricerca dell’Istituto e didattico-formativa e di ricerca dell’Università;
- la ricerca connessa alla disciplina dell’Ortopedia rappresenta un obiettivo per le Parti nonché un diritto e un dovere istituzionale sia per il personale dell’Istituto sia per il personale universitario docente e ricercatore che opera in tale campo, nonché un requisito essenziale per l’innovazione in ambito assistenziale;
- le Parti, per l’integrazione fra Università e Istituto, intendono avvalersi anche di professionalità dedicate esclusivamente alla ricerca, con conseguente dispiego di professionalità con competenze più ampie rispetto alla clinica in senso stretto;
- Università e Istituto possono individuare altre forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse comune, anche innovative e sperimentali, oltre quelle descritte nel presente Accordo;
- ulteriori e separati Protocolli Regione-Università, ai sensi dell’art 15, comma 5 del Protocollo Regionale d’Intesa, provvedono a disciplinare la formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia e dei Corsi di laurea e post-laurEa delle professioni sanitarie;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Premesse ed allegati**

Le premesse e gli allegati sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo.

**Art. 2**  
**Principi generali e finalità**

1. Le Parti, nell'ambito delle rispettive autonomie e specifiche finalità istituzionali, si impegnano ad informare i propri rapporti al principio di leale collaborazione ed a perseguire un modello di relazioni basato sulla programmazione congiunta delle forme di integrazione tra attività assistenziale e di ricerca dell'Istituto e didattico-formativa e di ricerca dell'Università.
2. In tale quadro le Parti per quanto di specifica competenza, intendono promuovere i fondamentali obiettivi di:
  - a) assicurare la qualità e la congruità della formazione del personale medico e sanitario;
  - b) promuovere lo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria;
  - c) garantire la qualità e la sostenibilità del Servizio Sanitario;
  - d) semplificare le procedure, anche tramite l'utilizzo di sistemi di digitalizzazione dei documenti.

**Art. 3**  
**Oggetto dell'Accordo**

Il presente Accordo disciplina:

- a) l'individuazione delle strutture complesse e semplici e dei programmi, a direzione universitaria, in applicazione dei criteri definiti dall'art. 10, comma 3, del Protocollo;
- b) la relativa dotazione di posti letto tenendo conto degli elementi elencati all'art. 10, comma 2, del Protocollo, fermo restando che sia strutture a direzione universitaria sia strutture a direzione ospedaliera possono avere al loro interno personale dipendente dalle due amministrazioni;
- c) l'afferenza alle strutture aziendali del personale universitario nel rispetto dei criteri di cui all'art. 10 comma 2 del Protocollo nonché la sua equiparazione al personale del Servizio Sanitario Regionale con riferimento alle indicazioni di cui all'art. 5, comma 3 e all'art. 11, comma 2, del Protocollo;
- d) la definizione dell'impegno orario di presenza nelle strutture aziendali del personale universitario secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 1, lett. a), del Protocollo;
- e) le modalità e i termini per la partecipazione del personale del Servizio Sanitario Regionale all'attività didattica secondo le indicazioni dell'art. 16, comma 2, del Protocollo;
- f) le modalità per l'esercizio della programmazione congiunta tra Istituto e Università, per le esigenze dell'integrazione secondo il principio di coerenza ed adeguatezza tra attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto ed attività didattico-formative e di ricerca universitarie;
- g) l'individuazione delle competenze professionali da condividere nonché i rispettivi ambiti di attività;
- h) le modalità di finanziamento delle attività che realizzano l'integrazione tra assistenza, ricerca e didattica;
- i) la collaborazione nei programmi di ricerca di interesse comune e la regolamentazione degli studi clinici che coinvolgono personale universitario;
- l) la collaborazione nelle attività di gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale,



secondo quanto previsto al successivo art. 13 (proprietà Intellettuale).

## **CAPO 2 – MODALITA' DI CONFRONTO E PROGRAMMAZIONE CONGIUNTA TRA ISTITUTO E UNIVERSITA'**

### **Art. 4**

#### **Il Consiglio di Indirizzo e Verifica dello IOR**

1. Ferme restando le prerogative e competenze del Direttore Scientifico, cui compete la responsabilità ed il coordinamento dell'attività di ricerca, il Consiglio di Indirizzo e Verifica è l'Organo dell'Istituto che, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 29/2044 e successive modificazioni, esercita funzioni di indirizzo e controllo, con particolare riferimento alle scelte strategiche dell'Ente, favorendo le opportune sinergie nella collaborazione tra l'IRCCS e l'Università.
2. A tal fine, il Consiglio:
  - formula pareri sugli argomenti di cui al D. Lgs. n. 288 del 2003, art. 8, comma 4 (sinergia con altri centri di ricerca e Università), comma 5 (trasferimento dei risultati della ricerca) e all'art. 9 (esercizio di attività diverse da quelle istituzionali);
  - fornisce pareri sulle modalità di collaborazione su progetti di ricerca con medici e non medici di cui all'art. 8 comma 6 del D. Lgs 288 del 2003;
  - svolge tutte le altre attività previste dalla L.R. 29 del 2004 e modifiche successive.
3. Il Consiglio di Indirizzo e Verifica è costituito da 5 membri: tre nominati dalla Regione, di cui uno d'intesa con l'Università e uno con funzioni di Presidente, uno nominato dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna, uno dal Ministro della Salute. Alle sedute del Consiglio di Indirizzo e Verifica partecipano in via permanente il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico dell'Istituto.

### **Art. 5**

#### **Tavolo congiunto**

1. Ferme restando le rispettive prerogative e competenze, nonché i rispettivi assetti così come definiti dalla normativa vigente, le Parti costituiscono altresì un tavolo congiunto per favorire l'informazione e il confronto istituzionale, la collaborazione reciproca nonché il presidio dell'attuazione del presente AALL.
2. Partecipano al tavolo:
  - per l'Università, il Rettore o suo delegato, il Direttore del Dipartimento Universitario di riferimento o suo delegato e il Prorettore per la Ricerca o suo delegato, il Direttore Generale o suo delegato;
  - per l'Istituto, il Direttore Generale o suo delegato, il Direttore Scientifico o suo delegato, il Direttore Sanitario o suo delegato, il Direttore Amministrativo o suo delegato.
3. Al tavolo possono essere invitati ulteriori figure, in relazione alle tematiche trattate e/o alle specifiche competenze.

## **CAPO 3 - RICERCA**

### **Art. 6 Principi generali**

1. I seguenti articoli disciplinano le attività di ricerca che prevedono il coinvolgimento di personale universitario e personale dell'Istituto, ovvero l'utilizzo congiunto o disgiunto da parte degli stessi di risorse, strumenti, infrastrutture dell'Istituto e/o dell'Università.
2. Le attività di ricerca si svolgono principalmente:
  - per quanto riguarda l'Istituto, nell'ambito degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria, del Programma Triennale della Ricerca Corrente approvato dal Ministero della Salute, nel quale sono individuate le Linee di ricerca dello IOR, nonché del Piano Sociale e Sanitario Regionale e del Piano Regionale triennale della Ricerca Sanitaria;
  - per quanto riguarda l'Università, nell'ambito del Piano Strategico di Ateneo, che si situa nel quadro delle politiche regionali, nazionali ed europee per la ricerca.
3. L'attività di Ricerca oggetto del presente Accordo Attuativo è quella attinente all'Ortopedia (ambito di riconoscimento dell'IRCCS, in coerenza con la *MDC/Major diseases category 8*) e alle discipline ad essa connesse, ivi compresa la Riabilitazione.

### **Art. 7 Il Direttore Scientifico**

1. Come previsto dalla normativa vigente, il Direttore scientifico dello IOR è responsabile dell'attività di ricerca dell'Istituto. Promuove e coordina l'attività di ricerca in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e con gli atti di programmazione regionale in materia, coerentemente con le prerogative del Consiglio di Indirizzo e Verifica, di cui all'art. 4 del presente Accordo.
2. Il Direttore scientifico dello IOR è quindi garante nei confronti del Ministero della Salute, della Regione Emilia-Romagna e delle Istituzioni firmatarie del presente Accordo delle attività di ricerca svolte in coerenza con l'ambito di riconoscimento e relative correlate aree scientifiche, secondo la programmazione triennale approvata dal Ministero della Salute, nonché con gli atti di programmazione regionale in materia.

### **Art. 8 Obiettivi**

1. Fermo restando il ruolo dell'Istituto previsto dalla normativa vigente nella sua qualità di IRCCS, le Parti concordano sulla opportunità di definire strumenti tecnici, supporti organizzativi e procedure da realizzare nel periodo di vigenza dell'Accordo, al fine di:
  - a) supportare un ambiente culturale favorevole alle attività di ricerca;
  - b) favorire la collaborazione tra le Parti per il conseguimento di una migliore qualità

- nell'attività di ricerca biomedica, clinica e traslazionale;
- c) garantire il monitoraggio efficiente delle singole attività di ricerca e dei relativi risultati;
  - e) realizzare opportune forme di integrazione tra le attività di ricerca, didattica e terza missione svolte dall'Università e le attività assistenziali, di ricerca e le ulteriori attività connesse alla mission dell'Istituto;
  - d) promuovere e implementare l'approccio traslazionale alla ricerca, anche sviluppando percorsi formativi condivisi.
  - f) promuovere la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca svolta congiuntamente.
2. Per perseguire tali finalità, nonché nel rispetto dei propri fini istituzionali e della normativa, lo IOR e l'Università possono:
- a) integrare competenze, tecnologie, *facilities* e risorse umane rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca;
  - b) promuovere la partecipazione congiunta a programmi di ricerca, anche prevedendo l'accesso reciproco del personale alle rispettive strutture;
  - c) scambiare informazioni e condividere expertise riguardanti tecnologie di particolare complessità;
  - d) organizzare iniziative di divulgazione e disseminazione in aree di comune interesse;
  - e) sviluppare *facilities* comuni, prevedendone la regolamentazione dell'uso condiviso e la ripartizione dei costi di competenza.

## **Art. 9**

### **Impegni delle parti**

1. Le Parti si impegnano a:
- a) sviluppare le attività di ricerca di comune interesse nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 6, sostenendo lo svolgimento sinergico di progetti o programmi di ricerca comuni. A tal fine le Parti concorderanno preventivamente il coinvolgimento dell'altra Parte e, in caso di finanziamento esterno, le regole relative alla titolarità e alle modalità di gestione dei progetti, coerentemente con le disposizioni dell'ente finanziatore, ivi incluse le modalità di accesso alle rispettive strumentazioni. Laddove necessario, verranno stipulati specifici accordi;
  - b) predisporre i necessari supporti informativi per sostenere il monitoraggio, la rendicontazione, la diffusione e la valorizzazione delle attività di ricerca svolta congiuntamente;
  - c) definire regole comuni relativamente alla titolarità e alle modalità di gestione dei contratti di ricerca per la sperimentazione clinica, con particolare riferimento alla copertura dei costi fissi e variabili e alla ripartizione degli eventuali proventi;
  - d) condividere le regole a garanzia di trasparenza ed eticità, conformemente ai rispettivi Codici etici e di comportamento, presidiando i casi di conflitti di interesse con i terzi e stabilendo misure di prevenzione della corruzione per il rispettivo personale, secondo quanto stabilito al Capo 7 del presente Accordo.
  - e) garantire, secondo gli accordi fra le parti e previa intesa tra Direttore scientifico dello IOR e il Direttore di Dipartimento universitario interessato, l'accesso ai Laboratori dello IOR di altro personale universitario oltre al personale in convenzione – comprese le figure di cui al successivo art.29 - e l'accesso presso le sedi Dipartimentali universitarie del personale dello IOR, per lo svolgimento dei programmi comuni di ricerca e formazione.

2. Con apposito accordo sono regolamentate le modalità e termini di utilizzo delle attrezzature di ricerca impiegate per finalità condivise.

#### **Art. 10**

##### **Autorizzazione relativa alla sperimentazione clinica**

In caso di sperimentazione clinica l'autorizzazione è concessa secondo quanto stabilito all'articolo 17 commi 5 e 6 del Protocollo e dell'art. 7 Legge Regionale 9/2017.

#### **Art. 11**

##### **Partecipazione alle attività di ricerca dell'Istituto da parte del personale universitario inserito in convenzione**

1. Tenuto conto di quanto disposto dalla normativa in tema di personale universitario in convenzione, e quindi dei diritti e degli obblighi richiamati all'art.26 del presente accordo, i professori e i ricercatori universitari in convenzione con l'Istituto sono equiparati ai ricercatori dell'Istituto anche in relazione all'attività di ricerca dell'Istituto e ai connessi programmi di finanziamento riservati agli IRCCS. Ciò, fermo restando che l'inserimento in convenzione è incompatibile con affiliazioni ad altri soggetti di ricerca diversi da Università e IOR.
2. In merito ai programmi di finanziamento alla ricerca non riservati agli IRCSS e accessibili anche all'Università, laddove sia previsto il coinvolgimento del personale universitario in convenzione e coerentemente con le regole del programma di finanziamento, verrà valutata la partecipazione congiunta di entrambe le Parti, anche tramite l'utilizzo di forme specifiche di partecipazione, quali ad esempio le Parti Terze previste nell'ambito dei Programmi Quadro europei. In ogni caso, la partecipazione del suddetto personale universitario a progetti di ricerca di cui al presente comma a titolarità IOR approvati dovrà essere preventivamente comunicata alla Struttura universitaria di afferenza.

#### **Art. 12**

##### **Pubblicazioni**

1. I diritti d'autore sulle pubblicazioni e/o presentazioni relative ai risultati delle attività di ricerca di cui all'art. 6 spettano al personale di entrambe le Parti che abbiano partecipato a tali attività di ricerca e saranno attribuiti secondo i criteri internazionali di "authorship".
2. A tal fine le Parti si impegnano ad informare il personale di cui al comma 1 in merito alla necessità che tutte le pubblicazioni effettuate dal personale dell'Università inserito in convenzione con lo IOR riportino la doppia affiliazione, utilizzando la denominazione standard adottata dallo IOR e riconosciuta dal Ministero della Salute ("IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli"), nonché la denominazione standard dell'affiliazione adottata dall'Università, secondo i criteri periodicamente forniti dal Ministero stesso.

#### **Art. 13**

##### **Proprietà intellettuale**

1. Salvo diverse determinazioni, IOR e Università concordano di gestire congiuntamente i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di ricerca di cui all'art. 6 a loro spettanti in base alle norme di legge e ai regolamenti interni alle Parti.
2. Salvo diverso accordo, il regime ordinario è quello della comproprietà in pari quota, fatti salvi in ogni caso:
  - i diritti morali di inventore, regolamentati ai sensi della vigente normativa in materia;
  - eventuali diritti di terzi.
3. IOR e Università condividono in parti uguali i proventi derivanti dall'eventuale valorizzazione economica dei diritti di proprietà intellettuale di cui al precedente comma, al netto dei costi sostenuti da ciascuna Parte, compresi quelli definiti al successivo comma 5.
4. Resta inteso che ciascuna Parte:
  - si impegna a regolamentare internamente con il proprio personale (a qualunque titolo contrattualizzato) i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale di cui sopra, in modo da poterne disporre autonomamente nei confronti dell'altra Parte e di eventuali terzi;
  - provvederà direttamente alla remunerazione del proprio personale avente diritto a ricevere parte dei proventi derivanti dalla valorizzazione dei diritti di proprietà industriale, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dai rispettivi regolamenti interni.
5. IOR e Università condividono in parti uguali i costi relativi alla attribuzione e gestione dei diritti di proprietà intellettuale di cui al comma 1.
6. Le Parti potranno decidere di disciplinare ulteriori aspetti relativi alla gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale di cui al presente articolo con appositi atti separati.

## **CAPO 4 - ATTIVITÀ DIDATTICO-FORMATIVA**

### **Art. 14**

#### **Principi generali**

Coerentemente con quanto stabilito dall'art. 5, commi 1, 2 e 3 e dall'art. 15 del Protocollo, ogni struttura dell'Istituto può concorrere alle attività didattico-formative sulla base di quanto definito da parte dell'Università per quanto riguarda le esigenze dei singoli corsi e i profili di competenze richieste.

### **Art. 15**

#### **Rapporti con altre Università**

1. Le attività didattico-formative dell'Università hanno la priorità rispetto alle esigenze formative espresse da altri Atenei, ferma restando la possibilità per l'Istituto di attivare rapporti didattico-formativi con altri Atenei, previo parere obbligatorio del Direttore del Dipartimento Universitario di riferimento, che potrà valutare se sussistano ulteriori necessità didattiche e formative ad integrazione delle predette.
2. Analogamente l'Università può attivare rapporti didattico-formativi con altre Aziende, previo

parere obbligatorio del Direttore Generale dell'Istituto.

## **Art. 16**

### **Organizzazione delle attività didattiche**

1. In coerenza con il principio di programmazione congiunta anche affermato dall'art. 3 del Protocollo, Istituto ed Università condividono preventivamente le informazioni necessarie a garantire il coordinamento tra gli obblighi didattico-formativi e gli obblighi assistenziali del personale coinvolto nel rispetto delle normative vigenti.
2. Istituto ed Università condividono preventivamente le informazioni necessarie a garantire la disponibilità delle strutture necessarie all'erogazione delle attività didattico-formative e alla fornitura degli spazi e dei servizi ad essi collegati, così come identificati dai competenti Organi Accademici.
3. L'Università rappresenta preventivamente le esigenze di tirocinio dei singoli corsi di studio per soddisfare le quali viene richiesto l'utilizzo delle strutture e del personale dell'Istituto.
4. L'Istituto condivide con l'Università tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie, incluse le dotazioni economico finanziarie ricevute dalla Regione per i corsi in convenzione.

## **Art. 17**

### **Partecipazione del personale dell'Istituto alle attività didattico-formative**

1. Istituto ed Università concordano sull'opportunità di promuovere la partecipazione del personale dell'Istituto alle attività didattico-formative in coerenza con quanto stabilito dall'art. 16 del Protocollo, in conformità alla normativa vigente e secondo i criteri, requisiti e regolamenti dell'Università e salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali. A tal fine il personale dell'Istituto partecipa alle attività didattiche di cui al comma precedente, previa autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento e del Responsabile della struttura in cui presta servizio.
2. L'individuazione dei docenti per i corsi di laurea per le professioni sanitarie avviene in conformità alle linee guida predisposte dall'Università in accordo con l'Istituto.
3. L'individuazione dei responsabili e dei coordinatori tecnico-pratico degli insegnamenti previsti nei corsi di laurea delle professioni sanitarie avviene secondo quanto previsto nei rispettivi protocolli e accordi.
4. L'Istituto favorisce e valorizza la partecipazione del personale alle attività didattico-formative dell'Università assicurando:
  - a) la promozione di attività di sostegno per lo sviluppo e il monitoraggio delle competenze formative del proprio personale;
  - b) il corretto riconoscimento delle attività didattico-formative richieste al personale dell'Istituto, nell'ambito degli appositi istituti disciplinati dal contratto collettivo integrativo aziendale ed avvalendosi della documentazione messa a disposizione dalla Università in merito all'attività svolta.

## **Art. 18**

## Valutazione

Per la valutazione delle attività didattico-formative sono utilizzati da Istituto e Università gli strumenti definiti dall'Università secondo le migliori prassi internazionali e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario.

### CAPO 5 - LE STRUTTURE ASSISTENZIALI E DI RICERCA

#### Art. 19

##### Strutture a necessaria direzione universitaria e dotazione di posti letto

1. Le strutture dell'Istituto essenziali per l'integrazione delle attività assistenziali, di ricerca e didattiche dell'Università nonché le relative dotazioni di posti letto, sono individuate sulla base dei criteri di cui all'art. 10 commi 2 e 3 del Protocollo ed elencate **nell'Allegato 1**.
2. Le strutture dell'Istituto essenziali per l'integrazione delle attività assistenziali, di ricerca e didattiche dell'Università identificate secondo quanto definito dal precedente comma, possono essere modificate, secondo le norme e le procedure vigenti nell'ambito della programmazione pluriennale, dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore e previo parere obbligatorio del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto.
3. La nomina dei Direttori delle Strutture di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Protocollo.
4. Sulla base dei criteri definiti dall'art. 10 commi 1 e 2 del Protocollo il numero di posti letto a disposizione per la formazione e la ricerca al momento della stipula del presente Accordo è individuato in allegato 3.
5. La dotazione di posti letto definita al comma 4 può essere modificata:
  - a) a seguito della variazione dei parametri di riferimento secondo quanto stabilito dal Protocollo art. 10 comma 1;
  - b) a seguito della variazione dell'organizzazione dell'attività assistenziale dell'Istituto nell'ambito della programmazione pluriennale, previo confronto tra le parti e parere obbligatorio del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'Istituto, in conseguenza di previsioni normative e di indicazioni regionali in materia di riordino ospedaliero o di modifiche dei *setting* assistenziali.

#### Art. 20

##### Strutture a temporanea direzione universitaria

1. Alla data di sottoscrizione del presente Accordo, le Strutture a temporanea direzione universitaria sono quelle individuate nell'**Allegato n. 2**. La nomina dei Direttori di tali strutture avviene secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 4 del Protocollo.
2. Secondo quanto stabilito dal protocollo:

- a) I titolari di incarico di responsabile di Struttura complessa presso l'Istituto, qualora chiamati nei ruoli universitari, mantengono la responsabilità della Struttura stessa, la quale entra a far parte di quelle a temporanea direzione universitaria.
- b) La direzione delle strutture che non rientrano tra quelle a necessaria direzione universitaria è confermata, per la durata dell'incarico, in capo al professore universitario che ne fosse eventualmente titolare al momento della stipula dell'Accordo Attuativo tra Azienda e Università.
- c) La responsabilità dirigenziale delle altre strutture complesse viene attribuita applicando le procedure previste dalla normativa statale e regionale vigente. Nel caso in cui, espletate tali procedure, il Direttore generale attribuisca la responsabilità dirigenziale a professori universitari, il conferimento dell'incarico comporta l'inserimento temporaneo dell'unità operativa interessata tra quelle a direzione universitaria, che verrà a terminare alla cessazione per qualsiasi motivo dell'incarico così conferito.

## **CAPO 6 - PERSONALE**

### **Art. 21**

#### **Principi di riferimento**

1. Istituto e Università tengono conto delle rispettive specificità e in particolare, della rilevanza dei Laboratori di Ricerca per la realizzazione della mission dell'Istituto e per la didattica e la ricerca dell'Università.
2. Istituto e Università tengono altresì conto dell'esigenza di connesse peculiari professionalità dedicate alla ricerca, e conseguentemente confermano la necessità che l'integrazione contempli anche l'inserimento in convenzione di personale universitario per fini di ricerca, compresi quindi i professori e i ricercatori universitari appartenenti a Settori scientifico-disciplinari non clinici, con conseguente applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

### **Art. 22**

#### **Afferenza del personale universitario alle strutture**

1. Il personale universitario in convenzione con l'Istituto viene individuato con apposito atto del Direttore Generale dell'Istituto previa intesa con il Rettore, in conformità alla programmazione universitaria e aziendale. L'Istituto verifica i presupposti di legittimità per l'inserimento in assistenza e in ricerca rispetto ai titoli posseduti, nonché la coerenza con le proprie esigenze organizzative. Raggiunta l'intesa, l'Istituto dispone l'inserimento in convenzione dell'interessato.
2. Per i professori e i ricercatori universitari, con lo stesso atto è stabilita l'afferenza ai Dipartimenti dell'Istituto, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta rispetto all'attività del Dipartimento e della struttura di afferenza. A tal fine l'Università comunica i requisiti di cui è in possesso il proprio personale all'Istituto, se non già predefiniti in precedente accordo.
3. Per il personale tecnico - amministrativo universitario, le Parti definiscono congiuntamente la



seguinte procedura:

- a) invio della richiesta formale da parte del Rettore, contenente l'indicazione delle attività che verrebbero svolte dall'interessato, del titolo di studio posseduto, nonché della struttura di riferimento;
- b) valutazione da parte dell'Istituto della possibilità di inserimento in convenzione, del profilo ospedaliero di equiparazione e del corrispondente possesso del titolo di studio necessario;
- c) comunicazione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, dell'esito della valutazione con l'indicazione, in caso positivo, della data di decorrenza dell'inserimento in convenzione o, in caso negativo, della motivazione del diniego.

Raggiunta l'intesa secondo quanto definito nei precedenti commi, l'Istituto dispone l'inserimento in convenzione dell'interessato.

4. Istituto ed Università si impegnano a favorire, compatibilmente con le prospettive di sostenibilità dei servizi, l'uscita dalla convenzione del personale tecnico - amministrativo universitario che richieda la mobilità per lo sviluppo delle competenze professionali.
5. Il personale universitario in convenzione alla data del presente Accordo è elencato in **Allegato 4**. In tale allegato è altresì riportato il personale in convenzione alla data del 31 dicembre 2019. Tale elenco viene aggiornato dalle Parti con cadenza annuale, con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno.

### **Art. 23**

#### **Impegno orario del personale in convenzione**

1. Stante l'inscindibilità tra le attività didattico-formative, di ricerca e di assistenza, ai fini della determinazione dell'orario di lavoro, dell'articolazione del debito orario, della determinazione della dotazione organica di ciascuna Unità Operativa nonché della rilevazione dell'orario di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti, Istituto ed Università fanno riferimento a quanto definito all'art. 11 del Protocollo d'Intesa, fermo restando che le attività di didattica non possono in ogni caso risultare penalizzate dall'attività assistenziale e che, conseguentemente, la programmazione delle Strutture deve risultare coerente con quanto al riguardo definito.
2. Ai sensi dell'art. 11 comma 1, lett. a) del Protocollo d'Intesa, l'orario di lavoro del personale docente e ricercatore convenzionato presso l'Istituto, è definito in 38 ore alla settimana.
3. Ai fini della determinazione della dotazione organica di ciascuna Struttura essenziale per la didattica e la ricerca il debito orario del personale docente e ricercatore è valutato dall'Istituto nella misura del 50% del personale del SSN di corrispondente livello.
4. I Dipartimenti garantiscono, in accordo con il Direttore della struttura di afferenza, che il debito orario del personale di cui al comma 2, sia definito tenendo conto della programmazione delle attività didattiche e di ricerca, nonché dell'equa distribuzione degli impegni di lavoro ai sensi dell'art. 11 comma 1, lett. b) del Protocollo.
5. L'orario di lavoro settimanale del personale tecnico - amministrativo universitario, comprensivo delle attività strumentali alla didattica, alla ricerca ed all'assistenza, è quello fissato nel C.C.N.L. del Comparto Università.
6. L'impiego del personale tecnico - amministrativo universitario è definito attraverso piani di lavoro concordati tra il responsabile della Struttura aziendale e il responsabile della Struttura universitaria, in modo da assicurare lo svolgimento integrato delle funzioni delle Parti.

7. Istituto ed Università, per quanto di competenza, garantiscono la piena informativa al personale sulle modalità di applicazione degli istituti inerenti l'orario di lavoro nel rispetto delle differenti normative e dei relativi aggiornamenti.
8. La rilevazione delle presenze avviene mediante il sistema informativo utilizzato dall'Istituto.
9. Le assenze sono autorizzate in accordo dal responsabile universitario e dal responsabile aziendale, secondo quanto definito nei piani di lavoro, ferma restando l'applicazione del C.C.N.L. Comparto Università.
10. L'Istituto si impegna a informare l'Università in relazione a tutti gli accordi sindacali locali relativi al personale universitario in convenzione.

#### **Art. 24**

##### **Equiparazione del personale docente e ricercatore in convenzione**

1. L'Istituto disciplina le procedure per:
  - a) l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e professionali, garantendo pari opportunità di accesso al personale docente e ricercatore universitario per tutte le strutture in cui si articola l'Istituto, ferme restando le procedure per l'attribuzione della direzione delle strutture essenziali per l'integrazione di cui all'art. 10 comma 3 del Protocollo;
  - b) la valutazione degli incarichi dirigenziali, garantendo che i responsabili di Strutture, Servizi e Programmi rispondano delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati e tengano in adeguata considerazione gli obiettivi inerenti l'integrazione tra attività assistenziali, di ricerca e didattiche anche mediante la costituzione del collegio tecnico di cui all'art. 5 comma 13 del D.lgs. 517/1999;
  - c) la programmazione e attribuzione delle risorse alle strutture a direzione universitaria essenziali per la didattica e la ricerca, per tenere conto della peculiarità della missione e delle attività delle strutture essenziali per l'integrazione di cui all'art. 10 comma 3 del Protocollo, anche con riferimento ai loro profili organizzativi.
2. Lo svolgimento dell'attività libero professionale *intramoenia* del personale universitario avviene alle medesime condizioni e con gli stessi vincoli previsti per il personale ospedaliero, tenuto conto dei limiti derivanti anche dal conflitto di interessi per la parte assistenziale. Resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 8 c. 4 della LR 29/20014 in materia di esclusività di rapporto nel conferimento degli incarichi di Direttore delle Strutture a Direzione universitaria.

#### **Art. 25**

##### **Trattamento economico del personale in convenzione**

1. Per quanto riguarda il trattamento economico, Istituto ed Università fanno riferimento a quanto definito dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.lgs. 517/99, dall'art. 31 del DPR 761/79, dall'art. 12 del Protocollo e da ogni ulteriore intesa regionale, fermo restando che il trattamento economico complessivo del personale in ogni caso non può risultare inferiore a quello dell'omologo ospedaliero.
2. Le somme necessarie per la corresponsione del trattamento economico aggiuntivo e delle altre competenze spettanti al personale docente, ricercatore e tecnico – amministrativo universitario in

convenzione sono a carico dell'Istituto, che si impegna inoltre a rendere trasparenti e disponibili, su richiesta, i conteggi effettuati e i relativi criteri. L'Università provvederà alla liquidazione delle somme definite dall'Istituto.

3. L'indennità di equiparazione del personale tecnico, amministrativo e socio-sanitario universitario viene definita sulla base di apposita tabella di equiparazione redatta in conformità alle opportune indicazioni regionali, secondo quanto previsto all'art. 12 del Protocollo.
4. Al personale in convenzione è corrisposto inoltre il compenso per lavoro straordinario, per pronta disponibilità e le altre indennità previste dai CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità e dai contratti collettivi decentrati per particolari condizioni di lavoro.
5. Il personale in convenzione, anche al fine di eventuali specifici riconoscimenti economici previsti dal C.C.N.L. del Comparto Sanità, sarà sottoposto alla valutazione permanente delle prestazioni secondo gli stessi criteri e modalità applicate per il personale ospedaliero.
6. I trattamenti di cui ai commi precedenti vengono erogati con tempi e modalità analoghi rispetto al personale ospedaliero.

## **Art. 26**

### **Diritti e obblighi del personale universitario in convenzione e organizzazione del lavoro**

1. Al personale universitario in convenzione, fermo restando lo stato giuridico universitario, per quanto riguarda gli aspetti assistenziali e di ricerca dell'Istituto, si applicano i diritti ed i doveri previsti per il personale del Comparto Sanità di corrispondente qualifica.
2. L'inserimento in convenzione comporta l'inserimento nell'organizzazione dell'Istituto stesso secondo il principio di parità di trattamento anche con riferimento:
  - agli aspetti retributivi così come definiti al precedente art. 25;
  - all'accesso ai servizi, compreso il servizio di mensa aziendale;
  - alla formazione/aggiornamento, con contribuzione paritaria a carico di Istituto ed Università;
  - pari opportunità nell'accesso alle posizioni di responsabilità aziendali dell'omologo personale ospedaliero.
3. Eventuali differenze nell'applicazione di istituti previsti da leggi, contratti e regolamenti per il personale universitario e quello ospedaliero, che dovessero comportare per il personale universitario la sospensione dall'attività assistenziale e/o di ricerca nell'Istituto, determinano la sospensione del trattamento integrativo correlato.
4. Il Dipartimento universitario di assegnazione del personale rappresenta l'interlocutore di riferimento dell'Istituto e dell'Università e per ciò che concerne le attività del personale stesso e la loro organizzazione.
5. L'Istituto si impegna a comunicare preventivamente all'Università atti, disposizioni e regolamenti aziendali che incidano sugli obblighi assistenziali e di ricerca del personale e sui procedimenti autorizzatori connessi.

## **Art.27**

### **Sicurezza dei lavoratori**

1. Riguardo ai reciproci obblighi e competenze in tema di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro ex TU 81/2008 e D.lgs. 230/95, si rimanda alle specifiche intese tra le Parti.

## **Art. 28**

### **Ricercatori a tempo determinato, professori straordinari, personale tecnico-amministrativo a tempo determinato**

1. Quanto previsto nel presente Capo con riferimento al personale universitario docente e ricercatore in convenzione con l'Istituto si applica anche al seguente personale se inserito in convenzione:
  - a) ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/2010 e quelli di cui all'art. 1, comma 14 della Legge 230/2005;
  - b) professori straordinari a tempo determinato, di cui all'art. 1, comma 12, della Legge 230/2005.
2. Quanto previsto nel presente Capo con riferimento al personale tecnico - amministrativo universitario si applica anche al personale tecnico - amministrativo universitario con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, inserito in convenzione con l'Istituto.

## **Art.29**

### **Assegnisti e dottorandi di ricerca, *visiting* e altre figure non in convenzione**

1. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 11 comma 6 del Protocollo, i dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i professori a contratto, i borsisti e gli altri eventuali titolari di contratti temporanei attivati all'interno della Università per attività di didattica e/o ricerca possono svolgere attività clinica e/o di ricerca funzionale alla didattica e/o alla ricerca, secondo le procedure e modalità concordate fra le Parti.
2. In considerazione dei processi di internazionalizzazione della didattica e della ricerca, le parti si impegnano a valutare percorsi congiunti per regolare e autorizzare l'accesso di altre figure di ricerca e di docenza – quali ad esempio figure di *visiting* – come comunemente denominati nella comunità accademica internazionale.

## **CAPO 7 – TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E TUTELA DEI DATI PERSONALI**

### **Art. 30**

#### **Prevenzione della corruzione e trasparenza**

1. In ragione della particolare valenza delle norme e dei principi relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza dell'azione delle Pubbliche Amministrazioni, Istituto ed Università, ferme restando le rispettive prerogative e autonomie, convengono di:
  - a) fornire reciprocamente opportuna e preventiva comunicazione in merito a atti e interventi di particolare rilievo nei temi in oggetto - quali ad esempio il piano trasparenza e prevenzione della corruzione e il codice etico e di comportamento - anche per acquisire elementi e osservazioni riguardo agli aspetti che più direttamente hanno impatto sull'integrazione delle attività e sulle persone;
  - b) favorire il confronto costante sul tema del conflitto di interessi per il personale in convenzione, anche individuando interventi utili a definire una complessiva coerenza di sistema, attraverso specifici percorsi informativi e/o procedure;

- c) valutare, attraverso il confronto dei rispettivi Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la definizione di interventi e obiettivi comuni funzionali all'attuazione delle norme in oggetto e a un miglior coordinamento nei processi e nelle prassi, anche attraverso sinergie e percorsi condivisi.

### **Art. 31**

#### **Tutela dei dati personali e sensibili**

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali, di cui vengano a conoscenza nell'ambito delle attività descritte nel presente accordo attuativo, nel rispetto delle attività e delle finalità descritte nei precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti e delle loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
2. In ossequio alla normativa richiamata e in assenza di accordi successivi più specifici inerenti a particolari attività di trattamento, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell'ambito delle proprie finalità istituzionali perseguite, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.
3. Le parti adottano comportamenti atti a incentivare la reciproca trasmissione e/o comunicazione di dati anonimi o pseudonimizzati per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, adottando idonee misure di pseudonimizzazione o anonimizzazione dei dati di cui siano
4. Qualora le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano determinate congiuntamente tra Azienda e Università, le parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali mediante la redazione di appositi atti successivi.

### **Art. 32**

#### **Obblighi di segretezza**

Università e Istituto considerano riservati i programmi di attività e reciprocamente s'impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e far osservare ai rispettivi ricercatori e collaboratori il segreto per quanto riguarda eventuali informazioni, cognizioni, fatti e documenti.

## **CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO**

### **Art.33**

#### **Accordi per l'attuazione dell'art.1 comma 431 della Legge 205/2017**

Relativamente all'accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione previsto dall'art.1 comma 431 Legge 205/2017, le Parti si impegnano a dare attuazione ai Protocolli fra la Regione Emilia-Romagna e le Università della Regione, nel rispetto dei ruoli definiti dalla normativa, sottoscrivendo a tale scopo appositi atti convenzionali.

### **Art. 34**

#### **Durata**

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione e ha durata quinquennale; eventuali modifiche sostanziali del Protocollo d'Intesa Regionale che dovessero intervenire in tale arco temporale, producono direttamente effetti sulle previsioni del presente Accordo con esse incompatibili o in contrasto.
2. Le disposizioni contenute nel presente accordo assumono altresì valore per la eventuale convalida di ogni atto pregresso posto in essere dalle Istituzioni firmatarie in attuazione dei Protocolli di Intesa intervenuti tra Regione Emilia-Romagna e le Università aventi sede nelle Regione e degli Accordi Attuativi locali sino ad ora siglati tra Istituto e Università.

### **Art. 35**

#### **Rapporti economici**

Riguardo ai rapporti economici relativi all'utilizzo degli spazi e delle attrezzature dell'Azienda si rimanda alle specifiche intese fra le Parti.

### **Art. 36**

#### **Registrazione e bollo**

Il presente atto è da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986. Esso è soggetto, altresì, all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa Parte I art. 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico delle parti.

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. MARIO CAVALLI


(firmato digitalmente)

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

IL RETTORE

PROF. FRANCESCO UBERTINI

(firmato digitalmente)



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA**  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**ACCORDO ATTUATIVO DEL “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-  
ROMAGNA E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA-  
REGGIO EMILIA E PARMA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO”  
DEL 20 OTTOBRE 2016**

**TRA**


**IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI**

**E**

**ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA**

**Elenco allegati:**

1. Strutture a necessaria direzione universitaria
2. Strutture a temporanea direzione universitaria
3. Posti letto a disposizione per la formazione e la ricerca
4. Elenco personale universitario in convenzione



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA**  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**ACCORDO ATTUATIVO DEL “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-  
ROMAGNA E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA-  
REGGIO EMILIA E PARMA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO”  
DEL 20 OTTOBRE 2016**

**TRA**

**IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI**

**E**

**ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA**

**Allegato 1 – Strutture a necessaria direzione universitaria**

<b>Nome unità organizzativa</b>	<b>Tipo</b>	<b>DIRETTORE</b>
SC Clinica Ortopedica e Traumatologica 1	STRUTT. NECESSARIA DIREZ. UNIVERSITARIA	FALDINI
SC Clinica Ortopedica e Traumatologica 2	STRUTT. NECESSARIA DIREZ. UNIVERSITARIA	ZAFFAGNINI
SC Clin. Ortopedica e Traumat.3 a prevalente indirizzo Oncologico	STRUTT. NECESSARIA DIREZ. UNIVERSITARIA	DONATI





SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**ACCORDO ATTUATIVO DEL “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-  
ROMAGNA E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA-  
REGGIO EMILIA E PARMA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO”  
DEL 20 OTTOBRE 2016**

**TRA**

**IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI**

**E**

**ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA**

**Allegato 2 – Strutture a temporanea direzione universitaria**

<b>Nome unità organizzativa</b>	<b>Tipo</b>	<b>DIRETTORE</b>
SC ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA E CHIRURGIA PROTESICA E DEI REIMPIANTI D'ANCA E DI GINOCCHIO	STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIVERSITARIA	TRAINA
SC LABORATORIO DI IMMUNOREUMATOLOGIA E RIGENERAZIONE TISSUTALE	STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIVERSITARIA	MARIANI FF
S.S.D. COORDINAMENTO DELLA RICERCA ANESTESIOLOGICA	STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIVERSITARIA	BORGHI
S.S.D. MEDICINA E REUMATOLOGIA	STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIBO	MELICONI
S.S.D. PATOLOGIA DELLE INFEZIONI ASSOCIATE ALL'IMPIANTO	STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIVERSITARIA	ARCIOLA
SC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIVERSITARIA	BENEDETTI
SC RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA	STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIVERSITARIA	ZAFFAGNINI FF

SC LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE MUSCOLOSCHIELETRICA	STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIVERSITARIA	BALDINI FF
SSD LABORATORIO DI FISIOPATOLOGIA ORTOPEDICA E MEDICINA RIGENERATIVA	STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIVERSITARIA	BALDINI
SSD LABORATORIO NABI	STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIVERSITARIA	BALDINI FF
SC LABORATORIO DI TECNOLOGIA MEDICA	STRUTT. TEMPORANEA DIREZ. UNIVERSITARIA	VICECONTI



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA**  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**ACCORDO ATTUATIVO DEL “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-  
ROMAGNA E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA-  
REGGIO EMILIA E PARMA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO”  
DEL 20 OTTOBRE 2016**

**TRA**

**IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI**

**E**

**ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA**

**Allegato 3 – Numero di posti letto a disposizione per la formazione e la ricerca**

<b>Nome Struttura</b>	<b>Tipo</b>	<b>DIRETTORE</b>	<b>Codice Reparto</b>	<b>Posti letto</b>
SC Clinica Ortopedica e Traumatologica 1	STRUTT. NECESSARIA DIREZ. UNIBO	FALDINI	3613	32 PL Ordinari
SC Clinica Ortopedica e Traumatologica 2	STRUTT. NECESSARIA DIREZ. UNIBO	ZAFFAGNINI	3619	28 PL Ordinari
SC Clin.Ortopedica e Traumat.3 a prevalente indirizzo Oncologico	STRUTT. NECESSARIA DIREZ. UNIBO	DONATI	2604	31 PL Ordinari + 1 PL DH



**ACCORDO ATTUATIVO DEL “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA-REGGIO EMILIA E PARMA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO” DEL 20 OTTOBRE 2016**

**TRA**

**IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI**

**E**

**ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

**Allegato 4 – Elenco personale universitario in convenzione**

**Elenco personale docente e ricercatore**

COGNOME	NOME	QUALIFICA UNIBO	DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO	QUALIFICA ASSISTENZIALE	STRUTTURA ASSISTENZIALE	TIPO STRUTTURA	DIPARTIMENTO AZIENDALE	SETTORE DISCIPLINARE
ARCIOLA	CARLA RENATA	PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO	DIMES - DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA, DIAGNOSTICA E	DIRIGENTE MEDICO	S.S.D. PATOLOGIA DELLE INFEZIONI ASSOCIATE ALL'IMPIANTO	TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE E COMPLESSE	MED/04
BALDINI	NICOLA	PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO	SSD LABORATORIO DI FISIOPATOLOGIA ORTOPEDICA E MEDICINA RIGENERATIVA	TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO	RIZZOLI RIT - RESEARCH, INNOVATION & TECHNOLOGY	MED/33
BENEDETTI	MARIA GRAZIA	PROFESSORE ORDINARIO	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO	SC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE E COMPLESSE	MED/34
BERTI	LISA	PROFESSORE ASSOCIATO	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO	SC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE E COMPLESSE	MED/34
BORGHINI	BATTISTA	PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO	S.S.D. COORDINAMENTO DELLA RICERCA ANESTESIOLOGICA	TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE E COMPLESSE	MED/41
DI MARTINO	ALBERTO CORRADO	PROFESSORE ASSOCIATO	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO	SC Clinica Ortopedica e Traumatologica 1	NECESSARIA DIREZIONE UNIBO	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE E COMPLESSE	MED/33
DONATI	DAVIDE MARIA	PROFESSORE ASSOCIATO	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE	SC Clin.Ortopedica e Traumat.3 a preval.ind.Oncologico	NECESSARIA DIREZIONE UNIBO	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE E SPECIALISTICHE	MED/33
FALDINI	CESARE	PROFESSORE ORDINARIO	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE	SC Clinica Ortopedica e Traumatologica 1	NECESSARIA DIREZIONE UNIBO	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE E COMPLESSE	MED/33

FRISONI	TOMMASO	RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO ART.24 CO. 3 LETTERA A) L.	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO	SC Clin.Ortopedica e Traumat.3 a preval.ind.Oncologico	NECESSARIA DIREZIONE UNIBO	PATOLOGIE ORTOPEDICHE TRAUMATOLOGICHE E SPECIALISTICHE	MED/33
MARCHEGGIANI MUCCIOLI	GIULIO MARIA	RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO - ART.24 CO. 3 LETT. b) - L.240/2010	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO	SC Clinica Ortopedica e Traumatologica 2	NECESSARIA DIREZIONE UNIBO	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE E COMPLESSE	MED/33
MARIANI	ERMINIA	PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO	DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE	DIRIGENTE MEDICO	SC LABORATORIO DI IMMUNOREUMATOLOGIA E RIGENERAZIONE	TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE E COMPLESSE	MED/09
MELICONI	RICCARDO	PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO	S.S.D. MEDICINA E REUMATOLOGIA	TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE E COMPLESSE	MED/16
TRAINA	FRANCESCO	PROFESSORE ASSOCIATO DA ALTRO ATENE0 (L. 240/10, ART.6, C.11)	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE	SC ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA E CHIRURGIA PROTESICA E DEI REIMPIANTI	TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE E SPECIALISTICHE	MED/33
URSINI	FRANCESCO	RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO - ART.24 CO.3 LETT. b) - L.240/2010	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO	S.S.D. MEDICINA E REUMATOLOGIA	TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE E COMPLESSE	MED/16
VACCARI	VITTORIO	RICERCATORE CONFERMATO	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO	SC Clinica Ortopedica e Traumatologica 2	NECESSARIA DIREZIONE UNIBO	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE E COMPLESSE	MED/33
VICECONTI	MARCO	PROFESSORE ORDINARIO	DIN - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE	DIRIGENTE INGEGNERE	SC LABORATORIO DI TECNOLOGIA MEDICA	TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE E SPECIALISTICHE	ING-IND/34
ZAFFAGNINI	STEFANO	PROFESSORE ORDINARIO	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE	SC Clinica Ortopedica e Traumatologica 2	NECESSARIA DIREZIONE UNIBO	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE E COMPLESSE	MED/33

### Elenco personale tecnico amministrativo

COGNOME	NOME	QUALIFICA_UNIBO	DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO	QUALIFICA_ASSISTENZIALE	STRUTTURA_ASSISTENZIALE	TIPO_STRUTTURA	DIPARTIMENTO AZIENDALE
CUMANI	MARIAPIA	CAT. C 2 - AREA TECNICA, TECNICO-SCIENT. ED ELABORAZ. DATI	DIBINEM - UNITÀ DI LABORATORIO ISTITUTO ORTOPEDICO	ASSISTENTE TECNICO CAT.CO (*)	U.O. Clinica Ortopedica e Traumatologica 2	NECESSARIA DIREZIONE UNIV.	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE
GAMBERI	GABRIELLA	CAT. D 2 - AREA TECNICA, TECNICO-SCIENT. ED ELABORAZ. DATI	DIBINEM - UNITÀ DI LABORATORIO ISTITUTO ORTOPEDICO	ASSISTENTE TECNICO CAT.DS1 (*)	S.S.D. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA	TOTALMENTE OSPEDALIERA	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE SPECIALISTICHE
MORA	PAOLO	CAT. C 4 - AREA TECNICA, TECNICO-SCIENT. ED ELABORAZ. DATI	DIBINEM - SERVIZI TECNICI DI LABORATORIO AREA 1	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT DO (*)	U.O. Clinica Ortopedica e Traumatologica 1	NECESSARIA DIREZIONE UNIV.	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE

(\*) EQUIPARAZIONE ECONOMICA IN APPLICAZ. DELLE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA DEFINIZIONE DELLE EQUIPARAZ. DEL PERSONALE TECN. E AMM.VO



**ACCORDO ATTUATIVO DEL “PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA-REGGIO EMILIA E PARMA PER LA COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO” DEL 20 OTTOBRE 2016**

**TRA**

**IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI**

**E**

**ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

**Allegato 4 – Elenco personale universitario in convenzione al 31/12/2019**

**Elenco personale docente e ricercatore**



COGNOME	NOME	QUALIFICA UNIBO	DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO	QUALIFICA ASSISTENZIALE	STRUTTURA ASSISTENZIALE	TIPO_STRUTTURA	DIPARTIMENTO AZIENDALE	SETTORE DISCIPLINARE
ARCIOLA	CARLA RENATA	PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO	DIMES - DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA, DIAGNOSTICA E SPERIMENTALE	DIRIGENTE MEDICO	S.S.D. PATOLOGIA DELLE INFEZIONI ASSOCIATE ALL'IMPIANTO-ARCIOLA	TEMPORANEA DIREZIONE UNIV.	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE	MED/04
BALDINI	NICOLA	PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO	S.S.D. LABORATORIO DI FISIOPATOLOGIA ORTOPEDICA E MEDICINA RIGENERATIVA - BALDINI	TEMPORANEA DIREZIONE UNIV.	RIZZOLI RIT - RESEARCH, INNOVATION & TECHNOLOGY	MED/33
BENEDETTI	MARIA GRAZIA	PROFESSORE ORDINARIO	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO	U.O. MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA-BENEDETTI	TEMPORANEA DIREZIONE UNIV.	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE	MED/34
BERTI	LISA	PROFESSORE ASSOCIATO	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO	LABORATORIO ANALISI DEL MOVIMENTO	TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE	MED/34
BORGHINI	BATTISTA	PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO	S.S.D. COORDINAMENTO DELLA RICERCA ANESTESIOLOGICA-BORGHINI	TEMPORANEA DIREZIONE UNIV.	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE	MED/41
DI MARTINO	ALBERTO CORRADO	PROFESSORE ASSOCIATO	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO	U.O. Clinica Ortopedica e Traumatologica 1-Faldini	NECESSARIA DIREZIONE UNIV.	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE	MED/33
DONATI	DAVIDE MARIA	PROFESSORE ASSOCIATO	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE	U.O. Clin.Ortopedica e Traumat. 3 a preval.ind.Oncologic o-Donati	NECESSARIA DIREZIONE UNIV.	PATOLOGIE ORTOPEDICHE TRAUMATOLOGICHE SPECIALISTICHE	MED/33

FALDINI	CESARE	PROFESSORE ORDINARIO	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE	U.O. Clinica Ortopedica e Traumatologica 1- Faldini	NECESSARIA DIREZIONE UNIV.	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE	MED/33
FRISONI	TOMMASO	RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO - ART.24 CO. 3 LETTERA A) L. 240/2010	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO	U.O. Clin.Ortopedica e Traumat. 3 a preval.ind.Oncologico-Donati	NECESSARIA DIREZIONE UNIV.	PATOLOGIE ORTOPEDICHE TRAUMATOLOGICHE SPECIALISTICHE	MED/33
MARCHEGGIANI MUCCIOLI	GIULIO MARIA	RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO - ART.24 CO. 3 LETT. b) - L.240/2010	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO	U.O. Clinica Ortopedica e Traumatologica 2- Zaffagnini	NECESSARIA DIREZIONE UNIV.	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE	MED/33
MARIANI	ERMINIA	PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO	DIMEC - DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE	DIRIGENTE MEDICO	LABORATORIO DI IMMUNOREUMATOLOGIA E RIGENERAZIONE TISSUTALE-MARIANI F.F.	TEMPORANEA DIREZIONE UNIV.	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE	MED/09
MELICONI	RICCARDO	PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO	S.S.D. MEDICINA E REUMATOLOGIA-MELICONI	TEMPORANEA DIREZIONE UNIV.	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE	MED/16
TRAINA	FRANCESCO	PROFESSORE ASSOCIATO DA ALTRO ATENE0 (L. 240/10, ART.6, C.11)	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE	U.O. ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA E CHIRURGIA PROTESICA E DEI REIMPIANTI D'ANCA E DI GINOCCHIO-TRAINA	TEMPORANEA DIREZIONE UNIV.	PATOLOGIE ORTOPEDICHE TRAUMATOLOGICHE SPECIALISTICHE	MED/33
URSINI	FRANCESCO	RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO - ART.24 CO.3 LETT. b) - L.240/2010	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO	S.S.D. MEDICINA E REUMATOLOGIA-MELICONI	TEMPORANEA DIREZIONE UNIV.	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE	MED/16
VACCARI	VITTORIO	RICERCATORE CONFERMATO	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO	U.O. Clinica Ortopedica e Traumatologica 2- Zaffagnini	NECESSARIA DIREZIONE UNIV.	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE	MED/33

VICECONTI	MARCO	PROFESSORE ORDINARIO	DIN - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE	DIRIGENTE INGEGNERE	SC LABORATORIO DI TECNOLOGIA MEDICA	TEMPORANEA DIREZIONE UNIBO	PATOLOGIE ORTOPEDICHE TRAUMATOLOGICHE SPECIALISTICHE	ING-IND/34
ZAFFAGNINI	STEFANO	PROFESSORE ORDINARIO	DIBINEM - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE	DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE	U.O. Clinica Ortopedica e Traumatologica 2-Zaffagnini	NECESSARIA DIREZIONE UNIV.	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE	MED/33

#### Elenco personale tecnico amministrativo

COGNOME	NOME	QUALIFICA UNIBO	DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO	QUALIFICA ASSISTENZIALE	STRUTTURA ASSISTENZIALE	TIPO STRUTTURA	DIPARTIMENTO AZIENDALE
CUMANI	MARIAPIA	CAT. C 2 - AREA TECNICA, TECNICO-SCIENT. ED ELABORAZ. DATI	DIBINEM - UNITÀ DI LABORATORIO ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	ASSISTENTE TECNICO CAT.CO	U.O. Clinica Ortopedica e Traumatologica 2-Zaffagnini	NECESSARIA DIREZIONE UNIV.	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE
GAMBERI	GABRIELLA	CAT. D 2 - AREA TECNICA, TECNICO-SCIENT. ED ELABORAZ. DATI	DIBINEM - UNITÀ DI LABORATORIO ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	COLL.TECNICO PROF. ESPERTO CAT.DS1 (*)	S.S.D. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA-OSPEDALIERO	TOTALMENTE OSPEDALIERA	PATOLOGIE ORTOPEDICHE TRAUMATOLOGICHE SPECIALISTICHE
MORA	PAOLO	CAT. C 4 - AREA TECNICA, TECNICO-SCIENT. ED ELABORAZ. DATI	DIBINEM - SERVIZI TECNICI DI LABORATORIO AREA 1	COLL.AMMINISTR.PROFESSIONALE CAT.D0 (*)	U.O. Clinica Ortopedica e Traumatologica 1-Faldini	NECESSARIA DIREZIONE UNIV.	PATOLOGIE ORTOPEDICHE-TRAUMATOLOGICHE COMPLESSE

(\*) EQUIPARAZIONE ECONOMICA IN APPLICAZ. DELLE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA DEFINIZIONE DELLE EQUIPARAZ. DEL PERSONALE TECN. E AMM.VO